

Corte di Cassazione pen Sezione 6 Penale
Sentenza del 7 febbraio 2011, n. 4443

Integrale

DIFENSORE E DIFESA - NOMINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CAZZAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. AGRO' Antonio - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Pe. An. , nato a (OMESSO);

avverso la sentenza del 16/10/2008 della Corte di appello di Campobasso;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CALVANESE Ersilia;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 ottobre 2008, la Corte di appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale della stessa citta', con la quale Pe.An. era stato dichiarato colpevole del reato di tentata concussione e condannato alla pena di giustizia.

Al Pe. era addebitato di aver, in qualita' di assessore comunale di (OMESSO) e abusando dei suoi poteri e qualita', compiuto nell'(OMESSO) atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre Fr.Gi. , che aveva presentato una domanda per il rilascio di una licenza di noleggio di autobus, a rinunciare all'appalto, gia' a lui assegnato, del servizio comunale di scuolabus, quale condizione indispensabile per ottenere la suddetta licenza.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, articolando quattro motivi.

Con il primo motivo di ricorso, denuncia la erronea applicazione della legge penale in relazione alla dichiarazione di inammissibilita' dell'appello proposto dai suoi difensori, avv. E. Incollino e S. Petta.

A tal riguardo espone di essere stato assistito in primo grado da altri due difensori di fiducia che avevano presentato atto di appello il 7 giugno 2004, ovvero alla scadenza del termine prescritto, notiziandolo solo nei giorni successivi; e di aver conferito, in data 25 maggio 2004, non revocando le suddette nomine, nuovo mandato difensivo agli avvocati sopra indicati, che a loro volta depositavano atto di appello il 9 giugno 2004.

Lamenta che i giudici di appello hanno ritenuto senza effetto le nuove nomine e di conseguenza inammissibile l'appello da ultimo proposto. Secondo il ricorrente, la revoca del mandato conferito ai primi difensori dove essere tratta dal comportamento concludente dell'imputato che, nella fase di appello, si era avvalso esclusivamente dell'opera dei nuovi nominati.

Con il secondo motivo di gravame, lamenta la erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione della deposizione della parte offesa, costituitasi parte civile che, in quanto portatrice di pretese economiche, doveva essere vagliata con maggiore rigore in punto di attendibilita'.

Con il terzo motivo di ricorso, deduce la contraddittorieta' e la manifesta illogicita' della motivazione con riguardo alla configurazione del reato di tentata concussione di cui agli articoli 56, 110 e 317 c.p.. Denuncia che i giudici di merito avrebbero obliterato talune circostanze a favore della tesi difensiva: l'assoluta occasione dell'incontro tra l'imputato e il Fr. , nel quale si sarebbe verificato il suddetto reato, e le obiettive difficolta' esistenti nel Comune di (OMESSO) per il rilascio della licenza richiesta dal Fr. . Ulteriore profilo di incoerenza manifesta della motivazione, evidenziato dal ricorrente, risiederebbe nella pronuncia assolutoria del Sindaco Ma. Gr. dall'imputazione di concorso nel reato.

Con il quarto motivo di ricorso, denuncia la erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta ammissibilita' della costituzione della parte civile Fr. , sul rilievo del difetto di idonea procura speciale; nonche' altri profili di violazione di legge riguardanti le statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' infondato in ogni sua articolazione.

2. Quanto al primo motivo (dichiarazione di inammissibilita' dell'appello proposto dagli avv. E. Incollino e S. Petta), va qui ribadito il principio secondo cui, in caso di nomina di piu' difensori, non e' ammissibile la revoca per fatti concludenti delle nomine precedenti che risultino eccedenti dopo che la parte abbia provveduto a nominare ulteriori difensori, in ragione dell'esigenza di evitare incertezze in merito alla titolarita' dell'ufficio di difesa (da ultimo, Sez. 3, n. 8057 del 19/01/2007, dep. 27/02/2007, Cambise, Rv. 236118; Sez. 2, n. 21416 del 07/06/2006, dep. 20/06/2006, Acri, Rv. 234661).

Il diverso e davvero minoritario orientamento di legittimita' invocato dal ricorrente non puo' essere accolto da questo Collegio, in ragione dell'esigenza di evitare incertezze in merito alla titolarita' dell'ufficio di difesa, a tutela della quale sono poste e finalizzate anche le disposizioni che disciplinano le formalita' di nomina ed il numero dei difensori. Si e' osservato invero da parte di questa Corte Suprema che se fosse affidato al giudizio discrezionale l'individuazione di quale, fra le varie nomine effettuate dall'interessato, debba considerarsi valida ed efficace sulla base della valutazione dell'attivitaa di volta in volta concretamente svolta dal professionista e dell'interesse del singolo assistito, si darebbe ingresso ad una permanente incertezza sia in merito alla titolarita' dell'ufficio di difesa, la cui tendenziale modificabilita' e' acquisizione garantistica del codice di rito vigente, sia, conseguentemente, in ordine all'individuazione dei destinatari delle notificazioni, con negative ricadute sul piano dell'esercizio dei diritti difensivi e sulla validita' degli avvisi e degli atti compiuti al loro esito, che sarebbe sempre revocabile in dubbio.

Pertanto, correttamente nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto senza effetto le successive nomine difensive eccedenti, non essendo intervenuta formale revoca di quelle precedenti, e conseguentemente inammissibile l'appello proposto dai nuovi difensori (in tal senso, Sez. 1, n. 11057 del 18/10/1993, dep. 02/12/1993, Chessa, Rv. 197547).

3. In ordine al secondo motivo di ricorso (valutazione della testimonianza della parte offesa Fr.), e' principio piu' volte affermato da questa Corte che la deposizione della parte offesa puo' essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilita' dell'imputato, purché sia sottoposta ad indagine positiva circa la sua attendibilita'. Infatti, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non e' indispensabile applicare le regole di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 192 c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni (tra le tante, Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, dep. 10/08/2005, Poggi, Rv. 232018).

Peraltro, questa Corte ha anche precisato che, considerato l'interesse di cui la parte offesa e' portatrice, soprattutto quando essa si sia costituita parte civile, piu' accurata deve essere la valutazione e piu' rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo d'attendibilita' rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone: in tale ottica, puo' concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, dep. 27/07/2010, Stefanini, Rv. 248016).

Di tali principi di diritto ha fatto buon governo la Corte di merito che, preso in esame il motivo di impugnazione relativo al canone di valutazione applicabile nella specie, ha proceduto al vaglio dell'attendibilita' delle accuse

formulate dalla parte offesa Fr. , costituitasi parte civile, sottolineando la precisa e particolareggiata deposizione, e gli elementi di conferma acquisiti. Le dichiarazioni della parte offesa hanno trovato invero conferma nella deposizione di Su.Al. Ar. che aveva ascoltato distintamente la frase pronunciata dal Fr. nel corso dell'incontro avuto con l'assessore Pe. "io lo scuolabus non lo lascio". Inoltre, i testi Su.Al. Ar. e S. A. hanno depresso di aver appreso dal Fr. , subito dopo i fatti, l'oggetto della conversazione.

Sono da ritenersi inammissibili le argomentazioni volte a contrastare le conclusioni cui e' pervenuta la Corte di merito in ordine all'attendibilita' della testimonianza del Fr. e con le quali si richiede al giudice di legittimita' una complessiva rilettura delle risultanze processuali per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una altrettanto diversa valutazione della consistenza probatoria, rispetto a quelle effettuate dal giudice di primo grado e, poi, confermate dal giudice d'appello.

Come noto, in questa sede non e' ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimita' limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la sussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilita' di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, salvo sia denunciato che il discorso giustificativo risulti logicamente incompatibile con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione: c.d. autosufficienza del ricorso) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Ipotesi quest'ultima, nella specie, non ricorrente.

4. Anche nel terzo motivo di ricorso (vizio della motivazione riguardo alla configurabilita' del reato di tentata concussione), ai limiti dell'inammissibilita', il ricorrente ripropone prevalentemente censure in fatto riguardanti la ricostruzione della vicenda alle quali i giudici di merito hanno fornito riposte plausibili.

I giudici a quibus hanno infatti fornito risposta alle censure contenute nel gravame volte a far rilevare l'incompatibilita' dell'ipotesi accusatoria con l'occasionalita' dell'incontro tra l'imputato e il Fr. e con le obiettive difficolta' gia' note in Comune per il rilascio della licenza richiesta da costui.

La Corte d'appello ha rilevato, con argomentazioni logiche, che le suddette circostanze nulla toglievano al quadro probatorio, posto che era risultato che in quell'occasione l'imputato aveva esercitato, avvalendosi della sua posizione di preminenza quale assessore comunale, una pressione psicologica sul suo interlocutore per indurlo a rinunciare al servizio di autobus, per "accontentare" un consigliere di maggioranza, il cui marito poteva subentrare al posto del Fr. .

La logicita' dell'assunto dei giudici di merito si evince anche dalla evidente constatazione che proprio la strumentalizzazione da parte dell'imputato delle difficolta' incontrate da quest'ultimo nell'ottenimento della richiesta licenza - quant'anche obiettive (risulta peraltro che un parere sulla possibilita' di rilascio era stato chiesto alla Regione Molise solo nel marzo 2002, ovvero oltre due anni e mezzo dalla presentazione della pratica), ma sicuramente rappresentate a costui in termini assai poco trasparenti dalla pubblica amministrazione (i reiterati solleciti era rimasti senza effetto; al Fr. era stato detto dal Sindaco di "pazientare", ricevendo tuttavia assicurazioni su una pronta definizione della pratica; l'esame della domanda veniva inserito nell'ordine del giorno del consiglio comunale e poi depennato) - era idonea a porre la parte offesa in una condizione di inferiorita' a livello psicologico per indurla ad accettare, senza pero' riuscirvi, il sacrificio di rinunciare alla gestione di un servizio che interessava altri, pur di ottenere la conclusione dell'iter amministrativo riguardante la pratica suddetta.

Neppure manifestamente illogica e' la motivazione con riferimento alla diversa conclusione a cui i giudici di merito sono pervenuti in ordine alla posizione del Sindaco Ma. Gr. . Invero, la sentenza motiva al riguardo che la frase pronunciata da costui, subito dopo l'incontro tra il Pe. ed il Fr. ("tutta l'acqua in un mulino solo non puo' andare"), se doveva iscriversi nel comportamento dolosamente dilatorio assunto dal Sindaco nel dare seguito alla pratica per il rilascio della licenza richiesta da quest'ultimo (per il quale era stata affermata la sua responsabilita' per il reato di cui all'articolo 328 c.p.), non era sufficiente a provare il preventivo accordo tra i due amministratori comunali per esercitare l'illecita pressione sul Fr. per indurlo alla rinuncia dell'appalto. A cio' hanno aggiunto che la giustificazione addotta dal Pe. al Sindaco in ordine alla illecita proposta fatta poco prima al Fr. ("l'ho detto perche' cosi' mettiamo a tacere la consigliera De. Ro. ed il marito F. ") dimostrava l'autonomia dell'iniziativa assunta dal ricorrente.

5. Anche l'ultimo motivo di ricorso (erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta ammissibilita' della costituzione della parte civile, sul rilievo del difetto di idonea procura speciale), e' da ritenersi infondato.

Va precisato che il Fr. , in calce all'atto di costituzione di parte civile, ha apposto la procura all'avv. Francesco Mancini con il seguente testo "Procura Speciale. Il sottoscritto.....delega a rappresentarlo e difenderlo in qualita' di parte civile nel procedimento....a carico di Pe. An. l'avv. Francesco Mancini..., conferendogli ogni ampia facolta' inerente il mandato".

Orbene, la apposizione della suddetta procura in calce alla costituzione di parte civile ha indotto i giudici di merito a ritenere che la parte civile avesse inteso non solo effettuare la nomina difensiva, ma anche conferire al difensore quei poteri necessari all'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

Tale conclusione e' conforme all'orientamento seguito da questa Corte Suprema e che questo Collegio condivide, secondo cui la procura speciale al difensore della parte civile puo' anche essere apposta, a norma dell'articolo 100 c.p.p., comma 2, in calce o a margine della dichiarazione di costituzione, di tal che la esistenza in calce o a margine di tale atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore puo' valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volonta' della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto (tra le altre, Sez. 5, n. 33337 del 23/04/2008, dep. 11/08/2008, D'Eufemia, Rv. 241388).

Non ha pregio la censura relativa alla mancata presentazione della parte civile delle conclusioni scritte nel giudizio di appello, in quanto e' principio consolidato che tale evenienza non determina la revoca della costituzione di parte civile, qualora le conclusioni siano state rassegnate nel processo di primo grado, rimanendo valide, in quanto tali, in ogni stato e grado del processo, in virtu' del principio di immanenza della costituzione di parte civile (tra le tante, Sez. 6, n. 48397 del 11/12/2008, dep. 30/12/2008, Russo, Rv. 242132).

Appaiono infine inammissibili le ulteriori censure riguardanti la mancanza di legittimazione sostanziale del Fr. a costituirsi parte civile, motivata sul rilievo che all'epoca dei fatti non era piu' titolare della societa' alla quale doveva essere rilasciata la licenza per autonoleggio. Si tratta di censura inammissibile in quanto deduce una questione non proposta nei motivi d'appello, oltre che infondata nel merito, posto che parte offesa del reato di tentata concussione, addebitato al Pe. , era sicuramente il Fr. in persona.

6. Sulla base delle ragioni esposte, il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.